

# **TI\_GERICHTE INC.2003.16504 vom 2. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2003.16504](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.16504)

FR: TI\_GERICHTE INC.2003.16504 du 2 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2003.16504 del 2 luglio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

\_\_\_\_\_, accusata e detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

### **E. 2**

L'istanza, presentata il 21 giugno 2003, è giunta al Ministero pubblico il 24 giugno 2003. Il termine per l'inoltro del preavviso (e trasmissione dell'incarto) scadeva quindi il 27 giugno 2003 (108 cpv. 1 CPP). L'incarto è giunto a questo ufficio il 30 giugno 2003, consegnato brevi man da un agente di polizia (ore 10.25 circa - cfr. nota su copia elenco atti in inc. Giar \_\_\_\_\_) che l'ha ritirato da Bellinzona quella stessa mattina. Il preavviso in originale e l'istanza sono qui giunti, via posta, il 1. luglio 2003. Questi documenti risultano esser stati consegnati alla Messaggeria dell'amministrazione cantonale di Bellinzona, il 27.6.2003 e spediti, sempre da Bellinzona, il 30.6.2003. I termini fissati dal CPP non sono prorogabili (art. 19 CPP) in materia di libertà personale la scadenza dei termini (perentori) conduce, di norma, alla decadenza della misura cautelare con conseguente scarcerazione ope legis dell'accusato (DTF 114 Ia 281, considerando 4b; Piergiorgio Mordasini in "La riforma del Codice di procedura penale ticinese", Lugano 1994 pag. 66/67; Giar 15 maggio 2003 in re K., inc. 255.2003.2). Ciò nonostante, qualora il mancato rispetto del termine per la scarcerazione o presentazione del preavviso negativo con trasmissione dell'incarto al GIAR (art. 108 CPP) dovesse non risultare rispettato causa un disguido, la dottrina cantonale sembra ammettere la possibilità di sanare la cosa (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPPT, nota

### **E. 4**

a) Come detto, sommariamente, nei considerandi sui fatti, la CRP ha ritenuto insufficienti gli indizi di reato relativi all'ipotesi di istigazione e/o correatità (ed anche quella di complicità seppur non menzionata dal magistrato inquirente nella richiesta di conferma, né nell'ordine d'arresto) in assassinio, sub. omicidio, sequestro di persona e rapimento, sub. coazione, in relazione all'uccisione di \_\_\_\_\_. Lo ha fatto (senza pregiudizio per il merito e con esclusivo riferimento alle condizioni per la carcerazione preventiva) con una decisione dettagliatamente motivata, sia con riferimento alla giurisprudenza sulle nozioni di correatità, complicità e istigazione (sentenza 9 maggio 2003, cons. 2), sia con riferimento alle emergenze dell'istruttoria (sentenza citata, cons. 3), e non certo affrettata (la decisione è stata prolata ad un mese dalle osservazioni del Procuratore pubblico). Ne consegue che queste conclusioni (rispettivamente accertamenti) dell'autorità superiore possono essere

modificati solo in presenza di nuovi elementi di giudizio (cfr. per analogia sentenze CRP 10 aprile 1997 in re V., GIAR 26 settembre 1996, GIAR 30 giugno 2003 in re B.; e neppure avrebbe molto senso essendo autorità di ricorso anche per rapporto alla presente decisione). L'arresto e la carcerazione preventiva sono, quindi, stati confermati unicamente in relazione all'ipotesi di reato di favoreggiamento. b) Si tratta qui, pertanto, di verificare quelli che il magistrato inquirente afferma essere nuovi elementi emersi dall'inchiesta, dopo il 9 maggio 2003, che rafforzano i gravi indizi di complicità (ipotesi a cui l'accusa non risulta essere stata estesa ma che può essere considerata compresa in quella di correttezza, vista la possibilità di subordinazione e lo stesso complesso di fatti - CRP 27 ottobre 1994 in re R.) in assassinio, sub. omicidio. Dopo aver affermato rafforzamento degli indizi, il magistrato inquirente presenta un elenco di indizi sostanzialmente identico (con qualche modifica redazionale o suddivisione in due) a quello contenuto nelle osservazioni presentate alla CRP l'8/9 aprile (cfr. Preavviso p. 5 e 6, Osservazioni 8 aprile 2003 p. 3). Trattasi quindi di elementi già analizzati dall'autorità superiore con l'unica (apparente) eccezione dei menzionati prelievi di EUR 7'000.- dalla \_\_\_\_\_ e (per la stessa cifra) dalla \_\_\_\_\_. Per quanto concerne questi ultimi due elementi (o indizi che dir si voglia), il magistrato inquirente li menziona senza indicare da dove emergano, rispettivamente in quali atti istruttori si trovi il relativo accertamento. Questo giudice ha reperito della documentazione bancaria unicamente per quanto concerne la \_\_\_\_\_ (AI \_\_\_\_\_). Da tale documentazione non emerge un prelievo per 7'000.- EUR (neppure a due riprese), bensì una serie di movimenti molto più piccoli che sull'arco di un paio di mesi (cfr. allegato allo scritto 12.12.2002 della banca) possono anche raggiungere quella cifra. Per quanto concerne i movimenti presso la \_\_\_\_\_, non è stata reperita documentazione né nell'AI \_\_\_\_\_ né nei gli AI \_\_\_\_\_, rispettivamente \_\_\_\_\_, entrambi relativi a documentazione pervenuta dalla Germania. D'altro canto, la documentazione relativa a questo conto viene chiesta con rogatoria del 26 giugno 2003 (AI \_\_\_\_\_) con riferimento alle dichiarazioni dell'accusata del 17 aprile 2003, conseguenti a richieste circa la provenienza del denaro trovato in suo possesso al momento dell'arresto (cfr. VI \_\_\_\_\_, pagina 6 in particolare). Sia come sia, neppure questi elementi (a prescindere dalla loro valenza) hanno carattere di novità per rapporto alle conclusioni della CRP, che ne era a conoscenza al momento della sua decisione e li ha considerati (cfr. sentenza CRP, p. 6 primo capoverso e ultime 4 righe con citazione del verbale 17 aprile 2003). Pertanto, gli indizi elencati alle p. 5 e 6 del preavviso negativo non sono emersi successivamente alla decisione della CRP che li ha già considerati tutti (forse con l'eccezione, ininfluenza, del ritiro di EUR 645.- il 3.12.2002) ritenendoli insufficienti a giustificare il perdurare della detenzione cautelare per le ipotesi di istigazione e/o concorso ai reati contro la vita e la libertà personale. c) Neppure dai verbali successivi (alla decisione della CRP - VI da 28 a 40), emergono elementi di rilievo per una valutazione diversa della posizione dell'accusata. Lo stesso Procuratore pubblico non ne indica, se non con riferimento ai verbali di confronto tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e per dire che la lucidità, la capacità di ragionare e il carattere dimostrato dall'accusata nel sostenere il confronto, lo hanno maggiormente convinto che si tratti di una donna diversa da quella descritta dalla CRP (Preavviso, p. 7). Questo giudice non può che constatare che (nei confronti menzionati) \_\_\_\_\_ non fa che ribadire, anche di fronte a \_\_\_\_\_, la versione dei fatti fornita in precedenza (e sulla cui linearità si è già espressa anche la CRP- sentenza 9 maggio 2003, p. 7 prima riga). E ciò sebbene tale conferma non le sia necessariamente favorevole. Inoltre, elementi forniti da terzi paiono rafforzarne la credibilità della sua

versione. In particolare si rileva che la versione dell'accusata, in contrasto con quella di \_\_\_\_\_, secondo cui il marito si sarebbe presentato a loro come persona operante nel settore dell'incasso crediti (Verbale di confronto 10.06.2003, p. 4, VI 36) sembra supportata dalle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ (che, peraltro, non menziona mai l'accusata parlando dei rapporti avuti con \_\_\_\_\_) allorquando afferma che \_\_\_\_\_ si è presentato a lui dichiarando di operare nel settore dell'incasso crediti (Verbale PP \_\_\_\_\_ 16 giugno 2003, p.7, VI 38). Da tutto quanto sopra consegue che, al di là delle opinioni sul carattere, da questi verbali non emergono (neppure sono concretamente indicati) elementi nuovi che giustificano la modifica delle conclusioni della CRP in relazione all'esistenza di sufficientemente gravi indizi di reato (per quanto concerne le ipotesi di istigazione, correttezza e complicità in assassinio, sub. omicidio) a fondamento del perdurare della carcerazione preventiva (ovviamente, sempre senza pregiudizio per il merito). L'indebolimento della conclusione degli indizi a carico di \_\_\_\_\_ (sempre per le ipotesi di partecipazione ai reati contro la persona e la libertà), accertato dalla CRP (sentenza p. 7 ultima righe) non può certo dirsi sovvertita dalle successive emergenze istruttorie. d) Analogamente, tuttavia, gli atti d'inchiesta esperiti dopo la sentenza della CRP non hanno evidenziato elementi di rilievo che inducano a conclusioni diverse (da quelle della CRP) in merito agli indizi (e la loro gravità) che fondano l'ipotesi di favoreggiamento (sentenza CRP 9 maggio 2003, cons. 5). La "gestione" (in tutte le sue forme: prelevamento, custodia, consegna o atti finalizzati a questa) della liquidità di "famiglia", il nascondere (ancorché in gran parte presso la suocera) oggetti e documenti di possibile utilità all'inchiesta, sono confermati (Verbalì PP \_\_\_\_\_ 22 maggio 2003, p. 2/3 e 7 e 5 giugno 2003 p. 8/9; VI 30 e 35) e sufficienti ad indiziare gravemente la commissione del reato (REP 1989 p. 462, DTF 5 giugno 1996 6S.152/1996, in Plädoyer 4/96). e) In conclusione, per quanto concerne i gravi indizi di reato non sono stati adottati nuovi elementi, né gli stessi sono stati individuati nell'incarto, atti a modificare la conclusione contenuta nella sentenza dalla CRP che viene qui ripresa e confermata: "Non potendosi più concludere attualmente sull'esistenza di indizi sufficientemente gravi per giustificare la privazione della libertà della ricorrente sulla base delle ipotesi di reato sostenute dal magistrato per istigazione, sub. correttezza - ma neppure per complicità - in assassinio, sub. omicidio intenzionale, sequestro di persona e rapimento, sub. coazione, nemmeno dev'essere esaminata l'esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali in particolare il pericolo di fuga, i bisogni dell'istruzione, la cui esistenza in caso contrario sarebbe pacifica, e del pericolo di recidiva". ma "Il comportamento tenuto dalla ricorrente, in particolare dopo la concreta messa in atto da parte del marito della vendetta, fonda per contro a suo carico indizi sufficientemente seri e concreti a sostegno dell'ipotesi di reato di favoreggiamento, seppure non le si possa rimproverare di non aver segnalato all'autorità penale i propositi delinquenti del marito (cfr. DTF 120 IV 98 consid. 2c)".

## **E. 5**

a) Per quanto concerne l'ulteriore necessario elemento, che deve sommarsi alla presenza di gravi indizi di reato, a giustificazione della detenzione preventiva, il magistrato inquirente sostiene l'esistenza di necessità istruttorie e di un pericolo di fuga (Preavviso p. 8 e 9). Il primo è fatto valere in relazione all'esistenza di un pericolo di collusione sia con le persone ancora latitanti, sia con chi deve essere sentito a seguito della recenti commissioni rogatorie (in particolare il marito e la suocera; cfr. AI \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Il secondo in base alla totale assenza di legami dell'accusata con il territorio svizzero ed al fatto che al momento dell'arresto (estradizionale) in Germania, si stava preparando a lasciare quel paese

per quello d'origine. Questo giudice deve, vagliarne l'esistenza in relazione unicamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 305 CP, la sola sufficientemente indiziata ai fini della decisione sulla detenzione cautelare. b) Pericolo di collusione ed inquinamento delle prove appaiono concretamente presenti in particolare per quanto concerne gli accertamenti di cui ai punti 2 e 4 della commissione rogatoria presentata alle autorità germaniche il 26 giugno 2003 (AI 197). Il rapporto di parentela con la persona da interrogare (la suocera \_\_\_\_\_) e, ovviamente, il coinvolgimento del marito (rispettivamente figlio della teste) potrebbero indurre l'accusata, se posta in libertà a concordare versioni, rispettivamente distruggere documenti (qualora fossero ancora presenti), non solo per migliorare la propria situazione (o quella del marito), ma anche per evitare il rischio di un coinvolgimento della suocera nell'inchiesta (cfr. Verballi PP \_\_\_\_\_ 22 maggio 2003, p. 2 e 3 giugno 2003 p. 8; VI 30 e 33). Meno concreto, visto lo stato detentivo perdurante dello stesso, ma comunque non da escludere (non essendo note le condizioni di detenzione in Romania e la possibilità di rapporti con l'esterno dei detenuti - i \_\_\_\_\_, dopo l'arresto estradizionale, sono stati intervistati insieme dalla \_\_\_\_\_, se la memoria non inganna) presente un pericolo di collusione con il marito. Questa conclusione vale facendo astrazione dal principio di proporzionalità, di cui si dirà in seguito. c) Pure presente e concreto il pericolo di fuga. L'accusata non ha, né mai ha avuto, legami con il territorio svizzero. Tutti i suoi legami, in particolare quelli famigliari, si trovano altrove (in particolare in Romania). Al momento dell'arresto stava lasciando il paese di residenza (la Germania) per recarsi nel paese d'origine (la Romania) portando con sé tutti i suoi (rispettivamente della famiglia) averi, quindi con l'intenzione di rimanervi. Ciò dimostra l'assenza d'interesse (come di volontà) a subire fino in fondo il procedimento in corso in Svizzera e che, con grande verosimiglianza, qualora dovesse essere rilasciata si sottrarrebbe allo stesso (DTF 12 gennaio 1982 in re F.; DTF 18 dicembre 1999 in re G.; SJ 1980 p. 186). Misure sostitutive (ritiro del passaporto) non sono atte allo scopo trattandosi di cittadina straniera. Il rischio di una pena, anche severa e non necessariamente posta al beneficio della sospensione condizionale, non può essere escluso, neppure in virtù del cpv. 2 dell'art. 305 CP. Sebbene si tratti di un reato contro l'amministrazione della giustizia in generale, la gravità dello stesso non può prescindere totalmente dalla gravità del reato commesso dalla persona "favorita" (l'amministrazione della giustizia è maggiormente compromessa dall'impossibilità o difficoltà di perseguire reati gravi che reati bagatella). Il cpv. 2 dell'art. 305, va qui ricordato, conferisce al giudice una "semplice" facoltà (DTF 106 IV 193) la cui applicazione presuppone sì un comportamento umanamente comprensibile e moralmente giustificabile, quindi scusabile, in virtù dei rapporti personali, ma che deve anche corrispondere ad un concetto di valori e ad un'etica generalmente riconosciuti a livello sociale (BL ABOG 1992, p. 63); anche in questo ambito, il reato commesso dalla persona "favorita" non è privo d'importanza per la valutazione; siamo in una situazione diversa da quella prevista dall'art. 125 CPP (facoltà di non deporre). Certo, non si può dimenticare che la possibilità d'applicazione del cpv. 2 norma esiste (anche se di totale competenza del giudice del merito), ma appare più corretto considerarla nell'ambito della determinazione del rispetto del principio di proporzionalità (della durata del carcere preventivo), come fatto dalla CRP (sentenza 9 maggio 2003, cons. 5 ultimo paragrafo), trattandosi di una questione connessa alla pena e non alla perseguibilità.

## **E. 6**

a) Gravi indizi di reato (quo all'ipotesi di favoreggiamento) sono quindi ancora presenti in capo a \_\_\_\_\_. Pure presenti sono (ancorché residue) necessità istruttorie e un

concreto pericolo di fuga. V'è ora da chiedersi se, alla luce di quanto sopra (nonché del richiamo operato dalla stessa CRP nella più volte citata sentenza - cfr. considerandi 5 e 6) è ancora rispettato il principio di proporzionalità. Parte degli accertamenti che la CRP ha ritenuto di dover salvaguardare da pericolo di collusione ed inquinamento sono stati effettuati con le verbalizzazioni già citate (e posteriori alla sentenza). Incomprensibilmente (nessuna indicazione è fornita con il preavviso) la commissione rogatoria alle autorità germaniche, relativa all'interrogatorio di \_\_\_\_\_, alla perquisizione domiciliare della stessa ed alla perquisizione bancaria presso la \_\_\_\_\_, è stata inoltrata solo il 26 giugno 2003, quindi a quasi 2 mesi dalla sentenza in questione e dopo la ricezione dell'istanza di libertà provvisoria. Ne consegue che il mantenimento della detenzione ai fini dell'espletamento della rogatoria in questione non sarebbe più rispettoso del principio di proporzionalità (art. 102 cpv. CPP), a maggior ragione quando è noto che la necessità di acquisire elementi probatori all'estero è già, di per sé, causa di dilatazione dei tempi d'inchiesta (Preavviso p. 9). Analogo discorso vale per la commissione rogatoria presentata alle autorità rumene, con richiesta di nuovo interrogatorio di \_\_\_\_\_, anch'essa datata 26 giugno 2003. Se è vero che le due rogatorie menzionate non contengono unicamente richieste relative alla qui istante, è altrettanto vero che nulla impediva la formulazione delle richieste che la concernono in modo più tempestivo (se del caso limitatamente alla sua posizione) per dar seguito alle chiare indicazioni della CRP (sentenza considerando 6). b) La carcerazione preventiva di \_\_\_\_\_ potrebbe (e può) essere, oggi, considerata rispettosa del principio di proporzionalità, solo con riferimento al perdurante pericolo di fuga ed ai fini della celere chiusura dell'istruttoria per il reato di favoreggiamento. A tale scopo, l'ulteriore periodo di carcerazione prospettabile (e dettato dalle norme di cui all'art. 196 e 197 CPP) appare ancora proporzionato, tenuto conto del fatto che il carcere subito all'estero (nelle more della procedura di estradizione) non può essere computato come carcere preventivo durante l'istruttoria secondo le norme sulla detenzione preventiva (REP 1986 p. 161). Trascorso tale periodo il perdurare della carcerazione di \_\_\_\_\_ non sarebbe più proporzionato e l'inchiesta dovrà, se del caso (a dipendenza delle decisioni del magistrato inquirente) continuare con l'accusata a piede libero. A scanso di equivoci, si sottolinea che le decisioni relative al seguito, rispettivamente alla conclusione, dell'istruttoria sono di competenza del magistrato inquirente. Quanto sopra espresso deve quindi essere riferito unicamente alla situazione di carcerazione preventiva dell'accusata, ed alle condizioni di legge applicabili a tale misura, la cui verifica d'esistenza compete a questo ufficio. In conclusione, ritenuto che nei confronti di \_\_\_\_\_ sono presenti gravi indizi di commissione del reato di favoreggiamento, che è pure presente il pericolo di fuga e che il principio di proporzionalità è ancora rispettato (e lo sarà per il tempo necessario alla chiusura dell'istruttoria e la decisione di merito), l'istanza di libertà provvisoria viene respinta. P.Q.M. richiamati gli artt. 111, 112, 183, 181, 24, 25, 305 CP, 95 ss, 96, 102, 107, 108, 280 e 284 CPP, decide : 1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta, come ai considerandi (in particolare n. 6). 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'istante; - Procuratore pubblico \_\_\_\_\_ (con copia delle osservazioni dell'accusato e l'incarto di ritorno). giudice \_\_\_\_\_